



Statuto di "Binario per l'Africa ODV"

Allegato A) all'Atto Costitutivo

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1) E' costituita con sede in La Valletta Brianza (LC), via Roma numero 19, l'Associazione di Volontariato denominata "Binario per l'Africa ODV" di seguito, in breve, chiamata "Associazione".

L' Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità e Attività

Articolo 2) L'Associazione è apartitica, a carattere laico e non ha scopo di lucro, anche indiretto, e persegue esclusivamente fini di solidarietà e si prefigge lo scopo di fornire prestazioni spontanee e gratuite.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle popolazioni residenti in paesi in via di sviluppo. In particolare intende:

- a) favorire lo scambio culturale con esse;
- b) supportare economicamente e praticamente la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità da loro richieste che si concretizzeranno nella costruzione, ristrutturazione e manutenzione di scuole, dispensari, ambulatori, pozzi per l'acqua e strutture polifunzionali mettendo a disposizione le specifiche capacità dei propri volontari;



- c) sostenere in quell'ambito territoriale l'istruzione scolastica e la formazione professionale dei giovani in situazioni di disagio mediante sostegno a distanza.
- d) sostenere in quell'ambito territoriale famiglie in situazioni di disagio economico e sanitario.

Articolo 3) L' Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- n) Cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125).
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 Agosto 2016, n. 166), erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'Associazione ha, altresì, lo scopo di sensibilizzare i propri concittadini in merito alle tematiche del volontariato ed ai vari aspetti delle realtà incontrate nei paesi in cui opererà.

Articolo 4) L'Associazione realizza le finalità descritte all'Articolo 3 su tutto il territorio nazionale attraverso le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- a) raccolta di fondi a contributo volontario tramite eventi occasionali quali cene di beneficenza, mercatini equo-solidali, organizzazione di serate di intrattenimento (concerti, spettacoli teatrali, etc.);



- b) sostegno economico a distanza finalizzato all'istruzione di giovani in condizioni di difficoltà promuovendo e raccogliendo adesioni da destinarsi all'aiuto economico indicata all'Articolo 3, punto c);
- c) preparazione ed informazione dei volontari che vorranno collaborare alle iniziative che si svolgeranno sul territorio nazionale e su quello delle comunità con cui l'Associazione collaborerà;
- d) organizzazione sul territorio nazionale di giornate a tema mirate ad informare i nostri concittadini sull'avanzamento delle iniziative in corso;
- e) organizzazione di incontri nelle scuole mirati a sensibilizzare sulle tematiche del volontariato e dell'intercultura;
- f) curando, a scopo informativo, l'edizione di stampe periodiche e non;
- g) effettuando ogni servizio idoneo al raggiungimento delle finalità descritte al precedente articolo.

L'Associazione inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque non in via prevalente.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- a) agire nel completo rispetto degli usi, costumi, cultura e delle religioni dei paesi in cui opererà;
- b) escludere dalla propria attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri ai paesi in cui opererà.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite degli aderenti. Potrà pure assumere lavoratori dipendenti o



avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 5) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Associati

Articolo 6) Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato a fronte del rinnovo annuale della quota associativa annuale. Non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso di cui infra.

Articolo 7) La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibererà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Articolo 8) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 9) Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

a. Fondatori

b. Ordinari

Associati Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Associati Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro



raggiungimento secondo le proprie capacità personali e corrispondono la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

Diritti e doveri degli associati

Articolo 10) Gli associati godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato coperti da assicurazione per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi come infra specificato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione. L' Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

La richiesta di poter esaminare i libri sociali deve essere presentata al consiglio direttivo con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni,

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e del regolamento interno. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio e di eventuali cespiti di proprietà dell'Associazione. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non potranno essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.



L'Associazione terrà assicurati i propri associati che presteranno attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11) La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di associato è automatica nel caso b), mentre deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi a), c) e d). Nel caso d) la delibera del Consiglio Direttivo, che deve essere motivata, deve anche essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea medesima.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 12) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea degli associati

Articolo 13) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata/posta elettronica a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Articolo 14) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 15) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega che potrà essere conferita esclusivamente ad altro associato, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.



Articolo 16) Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. L'Assemblea ha comunque la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti qualora lo ritenga opportuno o se non esiste previsione normativa. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 17) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) determina l'ammontare della quota associativa ed il termine ultimo per il suo versamento;
- e) discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- g) decide sulla decadenza degli associati ai sensi dell'Articolo 11 del presente statuto;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 18) L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.



Consiglio Direttivo

Articolo 19) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato dall'Assemblea). La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale e via posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione o preventivamente stabilita in sede di Consiglio. In caso di urgenza l'avviso potrà essere recapitato anche 2 (due) giorni prima. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. E' ritenuta valida la presenza in teleconferenza di uno o più consiglieri.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico;

a) elegge tra i propri componenti il Presidente



- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) nomina il Tesoriere ed il Segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- h) conferisce procure speciali per singoli atti e categorie di atti;
- i) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione degli associati come da Articolo 11.

Articolo 22) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Articolo 23) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare



avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o ad agli associati con procura speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente

Articolo 24) In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente assumerà in pieno le sue funzioni. Avrà le medesime autorizzazioni e facoltà di firma, nomina e delega descritte al precedente articolo. Diventerà pertanto il rappresentante dell'Associazione nei confronti degli associati, dei terzi e dei pubblici uffici.

Il Tesoriere

Articolo 25) Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e, comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Segretario

Articolo 26) Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati, da tenersi a norma di legge.



Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 27) Se ritenuto opportuno, l'Assemblea potrà nominare, quale organo di controllo amministrativo-finanziario, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione almeno annualmente. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea degli associati una relazione scritta relativamente ad essi. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale delle proprie riunioni da trascrivere in apposito libro.

Esercizi, patrimonio e bilancio

Articolo 28) L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 29) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli associati;
- b) quote associative annuali
- c) contributi di privati;



- d) contributi dello Stato, di Enti, o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 30) Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Eventuali beni mobili in giacenza potranno essere temporaneamente impegnati in investimenti a basso rischio e/o con finalità etica (esempio Banca Etica); dovranno avere sempre e comunque capitale garantito e durata massima pari ad un anno.

Le quote dell'Associazione sono intrasferibili e non rivalutabili. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Quanto sopra vale altresì per gli eredi dell'associato deceduto.

Divieto di Distribuzione degli Utili

Articolo 31) L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.



Articolo 32) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Articolo 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Articolo 18 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Norma finale

Articolo 34) Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

La Valletta Brianza ,addì sei - 6 giugno 2019 - duemiladiciannove